



**Camera di Commercio  
Vibo Valentia**

**CONVENZIONE**

**TRA**

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI VIBO VALENTIA**

**E**

Codice Cig: ZF90A8FCAF

La presente convenzione tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, (CF 96005420797 e Partita IVA 02034960795), in persona del \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede camerale in ragione della carica rivestita e per gli effetti del presente atto

E

\_\_\_\_\_, p.i. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante

è volta a regolamentare la fornitura dei buoni pasto a favore dei dipendenti camerale.

#### ART. 1 – OGGETTO

Fornitura di buoni pasto dal valore nominale di € 7,00 IVA inclusa con l'applicazione dello sconto del \_\_\_\_\_ % per un numero presuntivo di 3.000 buoni, salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012. L'esecuzione del seguente servizio nei termini e secondo le modalità di seguito stabilite da valere agli effetti di cui all'art. 1326 del codice civile.

#### ART 2 – FATTURAZIONE – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La Camera di Commercio di Vibo Valentia ordinerà periodicamente alla ditta controparte un numero di buoni pasto determinato sulla base delle proprie esigenze.
2. La fatturazione dovrà avvenire sulla base dell'ordine di volta in volta eseguito. Il prezzo riportato in fattura, comprensivo di iva e di ogni altro onere, si intende fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventuale circostanza che il fornitore non avesse tenuto presente in sede di offerta.
3. Non verranno pertanto riscontrati o pagati oneri, a qualsiasi titolo, oltre il prezzo stabilito, neppure per addizionali o miglioramenti, ancorché la Camera di Commercio ne ricavi vantaggi. Il Fornitore rinuncia pertanto ad ogni altro diritto che possa competergli a norma dell'art. 1664 del Codice Civile
4. La fattura deve essere intestata a: "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia Piazza San Leoluca Complesso Valentianum 89900 Vibo Valentia." La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto riportando obbligatoriamente il codice CIG sopra richiamato.
5. Il rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento è subordinato alla verifica di regolarità dell'esecuzione resa e dal rilascio di DURC che la Camera acquisirà ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della L. 2 del 28/01/2009. La Camera in presenza di DURC irregolare, sospenderà il pagamento ed inviterà il fornitore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In mancanza di regolarizzazione la Camera procederà ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

### ART. 3 TEMPI DI CONSEGNA

Il Fornitore è responsabile verso la Camera di Commercio della esatta e puntuale realizzazione del servizio oggetto della presente fornitura. La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata entro 10gg. dal ricevimento dell'ordine.

### ART. 4 SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi nessuna parte del servizio.

### ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Al fine di poter tutelare i propri clienti, la ditta controparte provvede a stipulare una polizza RC in nome e per conto dei ristoratori convenzionati, a favore di tutti gli utilizzatori dei buoni pasto. Ciò significa che i lavoratori che utilizzano gli esercizi pubblici convenzionati dalla ditta controparte godono della predetta tutela.

### ART.6 – FIDEJUSSIONE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle proprie obbligazioni, la controparte rilascerà alla Camera di Commercio di Vibo Valentia fideiussioni bancaria di importo pari all' ordinativo di n. 500 buoni pasto.

### ART. 7 – PENALE

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto ordinati la ditta controparte dovrà corrispondere una penale di € 100, al giorno. L'importo di detta penale verrà detratto dall'importo della fattura relativa alla prima fornitura utile dei buoni, previa semplice contestazione del "Responsabile del Procedimento" individuato nel "Provveditore" della Camera o suo sostituto.

### ART. 8 – DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e durerà fino al 31 marzo 2014, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 che dispone la condizione risolutiva nel caso in cui sia disponibile sul mercato la convenzione Consip per la fornitura in oggetto.

### ART. 9 – RESPONSABILITA'

In nessun caso la ditta controparte sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico sanitaria concernente la loro attività.

### ART 10 SPESE CONTRATTUALI

In caso d'uso le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Per la Camera di Commercio

Per l'impresa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss del cc l'impresa sottoscrive specificatamente le clausole di cui all'art. 2 comma 3.

L'impresa